COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (2355) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 5

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* 5

LODA FRANCESCO 5

SCAGLIONE NICOLA 5

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Rodotà è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico, altresì, che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bianchi di Lavagna Vincenzo, Galloni Giovanni e Pazzaglia Alfredo sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Santuz Giorgio, Contu Felice e Parigi Gastone.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione (2355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione ».

Ricordo che nella precedente seduta era stata chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico; ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.

L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.

In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione da considerare è quella che risulta tra gli indici medi degli anni 1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari è determinato, con le modalità indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico.

1. 1.

IL RELATORE.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

L'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — In occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee e dei *referendum*, le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, scrutatori e rappresentanti di lista, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

1. 01. STRUMENDO, LODA.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

In occasione di tutte le consultazioni popolari disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni coloro che sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Durante tale periodo il dipendente conserva, a tutti gli effetti, i diritti e le posizioni connessi al rapporto di impiego o di lavoro.

1. 02.

SCAGLIONE, ANDÒ, DEMITRY, FORTUNA.

Aggiungere, in fine, all'emendamento 1. 02, il seguente comma:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e l'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178.

0. 1. 02. 1.

IL RELATORE.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*ter*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 03. IL RELATORE.

Comunico inoltre che la V Commissione bilancio in data 6 marzo 1985 ha espresso il seguente parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad essa trasmessi:

PARERE FAVOREVOLE a condizione che sia aggiunto dopo l'articolo unico il seguente:

« A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.

Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.

Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

NULLA OSTA al prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Comunico, infine, che il relatore, onorevole Bressani, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo in recepimento del parere della V Commissione:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-*quater*.

A copertura del maggior onere derivante ai comuni ed alle province per le elezioni amministrative dell'anno 1985 dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per lo stesso anno, la corresponsione da parte del Ministero dell'interno di un contributo di lire 30 miliardi.

Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli uffici elettorali di sezione, tenuto conto dell'abbinamento di elezioni comunali e provinciali.

Al relativo onere per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Desidero far presente alla Commissione che il 15 gennaio scorso è stata presentata una proposta di legge, a firma dei deputati Gualandi ed altri, concernente « Nuove disposizioni sul trattamento normativo ed economico dei rappresentanti di lista componenti dei seggi elettorali per le elezioni politiche, amministrative, europee e in occasione dei *referendum* », il cui contenuto recepisce, sostanzialmente, quello degli articoli aggiuntivi Strumendo e Loda 1. 01 e Scaglione ed altri 1. 02. Il fatto che tale proposta di legge sia stata assegnata alla competenza primaria in sede referente della Commissione affari costituzionali sembrerebbe lasciare intendere che la Presidenza della Camera sia orientata a ritenere che il contenuto della proposta di legge rientri nella « materia elettorale » per la quale è prevista dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, una riserva d'Assemblea. Faccio presente che i miei emendamenti 1. 1 ed 1. 03 hanno solo valore di coordinamento, essendo volti ad attribuire carattere di autonoma disposizione alla previsione della entrata in vigore della legge prevista dall'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

FRANCESCO LODA. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 1. 01.

NICOLA SCAGLIONE. Anch'io ritiro il mio articolo aggiuntivo 1. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge come modificato dall'emendamento ora approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1. 03 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1. 04 del relatore.

(*È approvato*).

Chiedo che la presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione » (2355):

Presenti e votanti . . . 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Angelini Piero, Bozzi, Bressani, Columbu, Contu, Fantò, Ferrara, Fini, Fortuna, Ianniello, Labriola, Lega, Loda, Mattarella, Moschini, Parigi, Pasqualin, Santuz, Scaglione, Soave, Sullo, Sterpa, Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO